

Prot. 240/22/fncf/fta

Roma, 24 Gennaio 2022

Sig. Ministro della Salute
On. Dott. Roberto Speranza
Lungotevere Ripa, 1
00153 – Roma
segretariato.generale@sanita.it

Al Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano
statoregioni@mailbox.governo.it

Al Presidente della Commissione Salute della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome
conferenza@pec.regioni.it
CommissioneSalute@regione.emilia-romagna.it

e p.c. Direzione Generale della Prevenzione
Lungotevere Ripa, 1
00153 – Roma
dgprev@postacert.sanita.it

Oggetto: entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs 101/2020

In data 22.10.21 con pubblicazione sulla G.U. Anno 162° - Numero 253, è stata resa pubblica l'Operatività del Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS).

Secondo l'attuale scrittura dell'art. 48, comma 4, l'utilizzo di STRIMS diventa obbligatorio anche per le strutture sanitarie a far corso dal 27.02.2022 dal momento che il comma 6 dello stesso articolo introduce un automatismo secondo il quale, decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto, in mancanza della conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ne regoli la specifica attuazione, anche le strutture sanitarie dovrebbero procedere alla registrazione su STRIMS di tutte le sorgenti e le apparecchiature radiologiche impiegate ed alla trasmissione di tutti i dati e informazioni riguardanti caratteristiche e quantità *entro 10 giorni dalla detenzione o cessazione delle sorgenti* (comma 1 dell'art. 48).

In relazione a quanto sopra indicato e premesso che:



- alla data attuale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dell'accordo di cui all'art. 48 comma 4 del D.Lgs. 101/20 non risulta ancora essere stata programmata;
- allo stato attuale, anche in relazione al protrarsi dell'emergenza pandemica, le strutture sanitarie non appaiono disporre di adeguate risorse, umane, tecnologiche ed economiche, da dedicare a tale nuova attività e non si ritiene razionale e/o giustificato distogliere quelle esistenti dall'attività assistenziale;

la scrivente Federazione richiede un intervento urgente affinché, fatti salvi gli obblighi per i detentori di sorgenti ad alta attività, per tutte le altre attività che comportano esposizioni mediche e quelle ad esse connesse, la scadenza del 27.02.2022 prevista per la registrazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e la trasmissione dei relativi dati, sia posticipata almeno sino alla data di effettivo raggiungimento dell'accordo previsto dal comma 4 dell'art. 48

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”